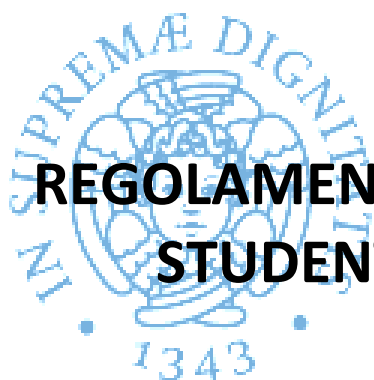




REGOLAMENTO SULLA CONTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI PER L'ANNO ACCADEMICO 2015/2016¹

¹ L'anno accademico di riferimento per le **scuole di specializzazione di area sanitaria** è il **2014/2015**

Indice

Capitolo 1	Parte generale	
	1.0	Definizioni 1
	1.1	Ammontare della contribuzione per studente. Riduzioni ed esoneri 1
	1.2	Riduzione della contribuzione per condizione economica 3
	1.3	Esclusione dalla riduzione della contribuzione 4
	1.4	Termini e modalità della presentazione della richiesta di riduzione 4
	1.5	Controlli e sanzioni 5
	1.6	Norme generali 5
Capitolo 2	Studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale	
	2.1	Riduzione della contribuzione per merito 6
	2.2	Termini 6
	2.3	Maggiorazione 8
	2.4	Decadenza 9
Capitolo 3	Studenti iscritti ai corsi post laurea	
	3.1	Corsi di dottorato e scuole di specializzazione 10
	3.2	Procedure di carriera per dottorandi e specializzandi 11
	3.3	Master 11

Allegati

Allegato 1	DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 <i>Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)</i> , articolo 8	12
Allegato 2	Decreto Ministeriale 1 agosto 2014, n. 594 <i>Definizione dei Paesi in via di sviluppo ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5 del DPCM 9 aprile 2001</i>	13
Allegato 3	Decreto Ministeriale 23 aprile 1999	14

Capitolo 1 Parte generale

1.0 DEFINIZIONI

Nel seguito e ai fini del presente regolamento:

- a. per studenti si intendono gli iscritti: nel capitolo 2, ai corsi di laurea e laurea magistrale; nel capitolo 3, alle scuole di specializzazione, ai dottorati di ricerca e ai master;
- b. per riduzione si intende la riduzione parziale o l'esonero totale concessi: nel capitolo 2, per condizioni economiche e per merito; nel capitolo 3, esclusivamente per condizioni economiche;
- c. per contribuzione per studente si intende l'importo della tassa di immatricolazione/iscrizione universitaria, con esclusione della tassa di compartecipazione al finanziamento dell'attività sportiva universitaria (CUS) di € 6,00 e della tassa regionale per il diritto allo studio di € 140,00. Queste ultime sono dovute contestualmente alla prima rata;
- d. per DSU si intende l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana;
- e. per le scuole di specializzazione di area sanitaria le norme del presente articolato si intendono riferite all'anno accademico 2014/2015.

1.1 AMMONTARE DELLA CONTRIBUZIONE PER STUDENTE. RIDUZIONI ED ESONERI

1.1.1 Ammontare della contribuzione

L'ammontare massimo della contribuzione per studente per l'anno accademico 2015/2016 è di € **2.208,00**.

Qualora sia consentita la contemporanea iscrizione a due diversi corsi di studio dell'Università di Pisa, lo studente è tenuto al pagamento della contribuzione prevista per ciascuno dei corsi.

1.1.2 Riduzioni ed esoneri

La contribuzione per studente è ridotta secondo quanto di seguito stabilito: in relazione alle condizioni economiche, a domanda, fino ad un massimo di € **1.947,00** e, solo per gli studenti del capitolo 2, anche in relazione ai requisiti di merito fino ad un massimo di € **261,00**.

Sono d'ufficio esonerati totalmente dalla contribuzione e dalla tassa di finanziamento dell'attività sportiva, a norma delle disposizioni vigenti, gli studenti appartenenti alle seguenti categorie:

- a) assegnatari di borse di studio concesse a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 dal DSU e idonei al loro ottenimento;
- b) assegnatari di borse di studio erogate dall'Università di Pisa sul proprio bilancio, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del DPCM 9 aprile 2001;
- c) i titolari di borsa di studio di dottorato di ricerca conferita ai sensi del decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45 e del regolamento di ateneo sul dottorato di ricerca. Coloro che sono contemporaneamente iscritti anche ad altro corso di studi, sono esonerati dal pagamento della contribuzione limitatamente al corso di dottorato. In caso di rinuncia o decadenza dalla borsa di studio, vale quanto stabilito all'articolo 3.2.3;
- d) stranieri assegnatari di borsa di studio governativa, titolari di finanziamenti a sostegno della ricerca nell'ambito di progetti promossi dall'Unione Europea o da altri organismi internazionali, iscritti a corsi di dottorato dell'Università di Pisa a seguito di convenzioni istituite in ambito di cooperazione internazionale, a seguito di acquisizione, da parte degli uffici, di notizie certe sulla predetta condizione;
- e) vincitori di gare o assegnatari di premi di studio istituiti dall'ateneo anche in collaborazione con altri enti di importo pari alla contribuzione dell'immatricolazione.

Sono, a domanda, esonerati totalmente dalla contribuzione e dalla tassa di finanziamento dell'attività sportiva, a norma delle disposizioni vigenti:

- f) gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%. Il beneficio è concesso, anche a posteriori, a coloro che hanno ottenuto l'accertamento della disabilità o dell'invalidità a fronte di domanda presentata all'ente competente a partire dal 1° gennaio 2015. La dichiarazione di invalidità potrà essere fatta valere anche per anni accademici precedenti solo nel caso in cui non sia già stata effettuata l'iscrizione per tali anni;
- g) gli studenti che, per cause riconducibili a ritardi dell'Università di Pisa, siano impossibilitati a fruire per l'intero anno accademico dei servizi didattici e amministrativi.

Gli studenti di cui alle lettere a) ed f) sono esonerati da tutti i tipi di contribuzione universitaria e regionale, ad eccezione di quella per servizi accessori di cui all'articolo 1.1.4.

1.1.3 Contribuzioni specifiche

L'ammontare della contribuzione per studente è stabilito forfetariamente, indipendentemente da condizioni economiche e di merito ed anche per conseguire ulteriori titoli, in:

- a. **€ 261,00** per chi abbia compiuto il cinquantesimo anno d'età o lo compia entro il 31 dicembre 2015;
- b. **€ 261,00** per chi è dipendente a tempo indeterminato dell'Università di Pisa, della Scuola Normale di Pisa, della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e del DSU. Inoltre, per il personale dell'ateneo in servizio a tempo determinato da almeno sei mesi alla data di immatricolazione o di iscrizione al corso di studi; l'anno seguente l'agevolazione può essere confermata a condizione che lo studente sia ancora dipendente dell'università. Detta categoria di studenti è altresì esonerata dall'eventuale pagamento della tassa di ricongiunzione;
- c. **€ 150,00** per studenti detenuti (tale importo copre integralmente gli oneri amministrativi in caso di trasferimento).

Queste contribuzioni specifiche non si applicano ai medici specializzandi, anche stranieri, e agli iscritti ai master.

L'ammontare della contribuzione per studente del corso di laurea in Ingegneria gestionale, versione teledidattica, per l'anno accademico 2015/2016 è di **€ 515,00**. Tali studenti sono inoltre tenuti eventualmente al pagamento di un diritto di fruizione del servizio teledidattico, secondo gli importi e le rateazioni stabilite in apposita convenzione.

L'Accademia Navale di Livorno corrisponde per gli allievi iscritti ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale all'Università di Pisa il 40% della contribuzione massima prevista per tutti gli studenti e, cioè per l'anno accademico 2015/2016, **€ 883,20**.

Non sono applicate more per ritardati pagamenti effettuati a cura di enti pubblici convenzionati per gli studenti iscritti all'Università di Pisa.

Con riferimento alle lauree magistrali attivate congiuntamente con la Scuola Superiore "Sant'Anna" di Pisa è riconosciuto un contributo di compartecipazione ai costi per i laboratori e la collaborazione didattica commisurata alle tasse studentesche incassate nella misura del:

- 40% per i corsi di Informatica e networking, Embedded and Computing Systems, Biotecnologie Molecolari e Bionics Engineering;
- 30% per il corso di Economics.

La tassa di iscrizione ai corsi singoli è di **€ 15,00** per ogni credito. Ai soli fini del presente regolamento, gli esami del vecchio ordinamento sono valutati secondo il rapporto una annualità/10 crediti.

Gli studenti free mover sono tenuti al pagamento di:

- **€ 400,00** per un semestre;
- **€ 700,00** per un anno accademico.

Nell'ambito di specifici progetti di internazionalizzazione a seguito di accordi con università o enti stranieri, si applicano le eventuali esenzioni previste dagli accordi stessi.

L'importo delle tasse a carico degli studenti che intendano sostenere esami di stato presso l'Università di Pisa, oltre alla tassa erariale e alla tassa regionale di abilitazione (per le Regioni che la richiedono), è di **€ 300,00**. Per gli studenti non dichiarati idonei nella prima sessione, l'importo delle tasse per la successiva sessione è di **€ 150,00**. Detta contribuzione copre tutti i costi necessari per lo svolgimento delle relative pratiche amministrative. Coloro che presentano la domanda di partecipazione agli esami di stato oltre i termini previsti dai relativi bandi, sono tenuti al pagamento di una indennità di mora di **€ 100,00**.

1.1.4 Contribuzione servizi accessori

Coloro che intendano partecipare alle selezioni per l'accesso ai corsi di studio sono tenuti al pagamento dei seguenti importi non rimborsabili (salvo il caso di non attivazione del corso), né cumulabili con la contribuzione universitaria, quale compartecipazione ai costi amministrativi:

- **€ 60,00** per il concorso per l'accesso ai corsi di laurea e laurea magistrale a numero programmato nazionale, per i concorsi delle scuole di specializzazione (gestiti

autonomamente a livello locale) e dei corsi di dottorato. Qualora i concorsi di dottorato siano banditi per progetto/tema di ricerca e/o curriculum, potrà essere richiesta un'unica tassa per più concorsi riferentesi al medesimo corso;

- **€ 40,00** per il concorso per l'accesso ai corsi a numero programmato locale e ai master;
- **€ 20,00** per il test di valutazione della preparazione iniziale previsto per i corsi ad accesso libero.

La tassa di equipollenza per il riconoscimento di un titolo conseguito all'estero è di **€ 200,00**.

La tassa per il rilascio dei duplicati dei seguenti documenti è da corrispondere nei soli casi di smarrimento, furto e/o deterioramento e non è rimborsabile:

- Tessera magnetica o badge per la rilevazione delle presenze dei medici specializzandi (non dovuta in caso di smagnetizzazione) **€ 10,00**
- Libretto universitario (anche di tirocinio) **€ 15,00**
- Diploma **€ 40,00**

La tassa per il rilascio del duplicato della tesi finale del corso di studio è fissata in **€ 0,10** a pagina.

1.2 RIDUZIONE DELLA CONTRIBUZIONE PER CONDIZIONE ECONOMICA

1.2.1 Criteri per la determinazione della situazione economica

La situazione economica dello studente è valutata sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), come definito dal DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 *Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)* e in particolare dall'articolo 8 (Allegato 1), fatto salvo quanto stabilito all'articolo 1.2.4.

1.2.2 Fasce di ISEE

Sono determinate le seguenti fasce di ISEE e le conseguenti riduzioni per reddito:

Fasce	Limiti di ISEE	Riduzione per reddito
I	Fino a € 17.000,00	1.947,00
II	Oltre € 17.000,00 e fino a € 25.000,00	$1.947,00 - [39.000 * (ISEE - 17)]$ Max. 1.947,00 Min. 1.635,00
III	Oltre € 25.000,00 e fino a € 40.000,00	$1.635,00 - [52.200 * (ISEE - 25)]$ Max. 1.635,00 Min. 852,00
IV	Oltre € 40.000,00 e fino a € 56.000,00	$852,00 - [37.625 * (ISEE - 40)]$ Max. 852,00 Min. 250,00
V	Oltre € 56.000,00 e fino a € 75.000,00	$13.158 * (75 - ISEE)$ Max. 250,00 Min. 0
VI	Oltre € 75.000,00	Nessuna riduzione

L'ISEE inserito nella formula è da intendersi espresso in migliaia di euro, arrotondato all'intero superiore o inferiore a seconda che le centinaia di euro in tale indicatore siano maggiori (o uguali) oppure minori a 500,00.

1.2.3 Ulteriori riduzioni per reddito

E' applicato un beneficio aggiuntivo pari al 15% della riduzione per reddito agli studenti "fuori sede", cioè residenti in comuni diversi da quello dell'università sede amministrativa, con tempi di percorrenza, tra detti comuni, mediante mezzi pubblici di trasporto, superiori ad un'ora, così come definiti dal Piano di Indirizzo Generale vigente approvato dal Consiglio Regionale Toscano.

E' altresì applicato un beneficio pari al 5% della riduzione per reddito agli studenti che abbiano nel nucleo familiare di appartenenza altri membri iscritti all'Università di Pisa nell'anno accademico 2015/2016.

La sommatoria di tutte le riduzioni non potrà comunque superare la soglia massima prevista per la riduzione per condizione economica.

1.2.4 Riduzione per reddito per studenti stranieri

L'ammontare della riduzione della contribuzione per condizione economica per gli studenti stranieri non comunitari, con esclusione degli iscritti medici alle scuole di specializzazione dell'area sanitaria e fatto salvo quanto disposto al comma successivo, è data dalla seguente formula:

€ 1.947,00 – [€ 1.947,00 / coefficiente di correzione relativo al valore del reddito medio nazionale a parità di potere di acquisto (Allegato 3) fino ad un massimo di € 1.947,00 e salvo eventuali riduzioni per merito].

In deroga a quanto sopra, qualora lo studente non comunitario sia regolarmente soggiornante in Italia e sia indipendente (ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del DPCM 159/2013) o, in mancanza di tali requisiti, la propria famiglia d'origine possieda redditi conseguiti in Italia, può richiedere l'applicazione della riduzione per condizione economica sulla base del proprio ISEE.

Agli studenti stranieri provenienti dai paesi in via di sviluppo di cui all'Allegato 2, è applicata la massima riduzione della contribuzione per condizione economica, fatte salve eventuali riduzioni per merito.

I cittadini dell'Unione Europea non italiani con redditi percepiti e/o patrimoni detenuti all'estero sono tenuti a presentare l'apposita autocertificazione secondo i termini e le modalità che saranno pubblicate sul sito web d'ateneo. Quanto dichiarato per le suddette finalità, dovrà essere successivamente comprovato da idonea documentazione rilasciata dalle competenti autorità del paese dove sono stati prodotti i redditi e/o detenuti i patrimoni e tradotta a cura delle autorità diplomatiche.

Nel caso di studenti con più cittadinanze è considerata prevalente quella comunitaria o comunque quella più coerente con la domiciliazione del nucleo familiare dello studente. Ai fini della valutazione della condizione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia.

1.3 ESCLUSIONE DALLA RIDUZIONE DELLA CONTRIBUZIONE

Sono esclusi dalla riduzione della contribuzione sia per condizione economica che per merito, gli studenti:

- iscritti medici alle scuole di specializzazione dell'area sanitaria, compreso gli stranieri;
- iscritti ai master;
- iscritti al corso di laurea in Ingegneria gestionale, versione teledidattica (art. 1.1.3);
- che, nel corso della propria carriera universitaria, siano stati assoggettati a sanzioni in seguito al non assolvimento di obblighi nei confronti delle aziende per il diritto allo studio ovvero si siano sottratti ai controlli riguardanti la veridicità delle dichiarazioni rese ai fini della fruizione di benefici concessi dalle aziende per il diritto allo studio o dalle università.

Sono inoltre esclusi, solo dalla riduzione della contribuzione per condizione economica, gli studenti che non presentano la richiesta di riduzione e non regolarizzano l'iscrizione entro i termini stabiliti per ciascuna tipologia di studente.

Sono infine esclusi, solo dalla riduzione della contribuzione per merito, gli studenti:

- iscritti ai corsi di studio ante riforma di cui al decreto ministeriale 509/1999;
- iscritti all'università da un numero di anni accademici superiore alla durata normale degli studi aumentata di uno;
- iscritti ai corsi singoli di transizione;
- provenienti da altro ateneo, per l'anno accademico nel quale il trasferimento è avvenuto;
- in possesso di laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale che si immatricolano ad una laurea triennale o magistrale e in possesso di laurea triennale che si immatricolano ad una laurea triennale;
- in possesso di laurea triennale che si immatricolano ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico, solo per il primo anno d'iscrizione indipendentemente dall'anno di corso al quale si è ammessi in relazione ai crediti formativi convalidati;
- che si preiscrivono al primo anno di un corso di laurea magistrale;
- che hanno già conseguito un diploma di specializzazione o il titolo di dottore di ricerca.

1.4 TERMINI E MODALITA' DELLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI RIDUZIONE

I termini di scadenza per la presentazione della richiesta di riduzione, anche con il versamento di un'indennità di mora, sono stabiliti dagli articoli 2.2 e 3.1.

La richiesta di riduzione deve essere presentata attraverso l'area riservata del portale studenti www.studenti.unipi.it.

Per le richieste presentate fino al 15 gennaio 2016, l'Ateneo determinerà l'ammontare della contribuzione sulla base dell'ultima attestazione ISEE valida, disponibile sulla banca dati INPS a tale data.

Dopo il 15 gennaio 2016, la richiesta di riduzione non può riferirsi ad una Dichiarazione Sostitutiva Unica avente una data di sottoscrizione precedente al 15 gennaio 2016. In quest'ultimo caso, qualora, lo studente, a seguito del riscontro di omissioni e/o difformità dell'attestazione ISEE, rettifichi, ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, la Dichiarazione Sostitutiva Unica, è tenuto a

darne comunicazione con apposita istanza, le cui modalità di invio saranno indicate sul sito di Ateneo www.unipi.it

In ogni caso, non è consentito sostituire l'attestazione ISEE, già validata dall'INPS, con quella relativa ai redditi e ai patrimoni dell'anno successivo.

Gli studenti possono ritirare l'eventuale richiesta di riduzione della contribuzione, rinunciando ai benefici connessi, entro il 16 maggio 2016.

Solo per gli specializzandi non medici dell'area sanitaria immatricolati negli anni accademici 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015, il termine ultimo per la presentazione dell'istanza di rinuncia della richiesta coincide con la scadenza della seconda rata.

In caso di revoca della borsa di studio da parte del DSU, lo studente che non ha inviato la richiesta entro i termini previsti, è tenuto al pagamento della prima rata unitamente all'indennità di mora di € 300,00. Qualora la revoca sia stata disposta per significative incongruenze tra l'ISEE dichiarato e quello accertato dal DSU, l'ateneo può richiedere idonea documentazione giustificativa dell'ISEE e determinare la contribuzione sulla base di quest'ultimo.

1.5 CONTROLLI E SANZIONI

1.5.1 Controlli

In base a quanto previsto dall'art. 11 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, l'Università di Pisa procederà ad effettuare i dovuti controlli sulle informazioni autodichiarate, avvalendosi degli archivi in proprio possesso, nonché i controlli di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 200, n. 445.

1.5.2 Sanzioni pecuniarie

Nel caso di non veridicità dei dati dichiarati, l'Ateneo, oltre a darne comunicazione all'INPS e all'Agenzia delle Entrate, ai fini degli accertamenti da parte della Guardia di Finanza, addebita allo studente interessato l'integrazione delle tasse derivante dal ricalcolo con l'aggiunta di una sanzione pecuniaria pari al doppio di tale integrazione.

Agli studenti che si sottopongono volontariamente all'accertamento, prima dell'estrazione del campione, sarà applicata, oltre all'eventuale integrazione delle tasse derivante dal ricalcolo, una sanzione pecuniaria pari alla metà di tale integrazione. L'importo dato dall'integrazione sommato a quello della sanzione pecuniaria di cui sopra non potrà comunque essere inferiore a € 30,00.

Agli studenti che a seguito di accertamento volontario avranno diritto ad un rimborso sarà applicata una trattenuta sullo stesso nel limite massimo di € 30,00 per oneri amministrativi.

Gli studenti che si sottrarranno all'accertamento richiesto saranno tenuti al pagamento immediato dell'integrazione, tra quanto già pagato e la contribuzione massima, e di una sanzione pecuniaria pari al doppio di tale integrazione aumentata di **€ 1.500,00**.

1.5.3 Sanzioni amministrative

Gli studenti responsabili saranno inoltre passibili di sanzione anche in termini amministrativi da parte dell'Università; a seconda della gravità del dolo, tali sanzioni potranno comportare la perdita dei benefici presenti e futuri e la sospensione dello studente dalla carriera per uno o più anni. Gli studenti che si sottraggono all'accertamento saranno sospesi per un anno accademico.

I casi di riconosciuta omissione o falsità verranno pubblicizzati a cura dell'ateneo e comunicati alle università ed alle aziende regionali per il diritto allo studio universitario.

1.6 NORME GENERALI

L'eventuale mancata ricezione postale dei documenti per i pagamenti, non esonera lo studente dall'onere di pagare la contribuzione dovuta entro le scadenze indicate nel presente regolamento.

L'Università di Pisa si riserva di utilizzare tutti gli strumenti a disposizione per il recupero dei crediti vantati nei confronti degli studenti, sulla base di apposite linee guide stabilite dal Consiglio d'Amministrazione.

Qualora la data di perfezionamento del pagamento risulti successiva alla data di scadenza, al fine dell'eventuale esonero dall'applicazione della mora, è onere dello studente dimostrare di averlo disposto nel rispetto dei termini.

La richiesta di riduzione tasse deve essere effettuata tramite il portale Alice entro le ore 14,00 del giorno di scadenza, salvo scadenze personalizzate comunicate specificatamente e per particolari situazioni al singolo studente.

Capitolo 2 Studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale

2.1 RIDUZIONE DELLA CONTRIBUZIONE PER MERITO

2.1.1 Immatricolati ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico

La riduzione per merito per gli studenti immatricolati ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico è determinata nella misura di € 261,00 per chi ha conseguito un voto di maturità superiore o uguale a 95/100 o 57/60.

Per gli studenti che hanno conseguito un diploma all'estero sarà determinato il voto di maturità riportando il voto estero in centesimi sulla base delle dichiarazioni di valore rilasciate dai consolati competenti.

2.1.2 Iscritti al primo anno della laurea magistrale non a ciclo unico

La riduzione per merito per gli studenti iscritti (ad eccezione dei preiscritti) al primo anno della laurea magistrale non a ciclo unico è determinata nella misura di € 261,00 per chi ha conseguito un voto di laurea di primo livello (anche diploma universitario) superiore o uguale a 108/110.

2.1.3 Iscritti ad anni successivi al primo

La riduzione per merito per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo è determinata nella misura di € 261,00 per chi si colloca al di sopra del 90° percentile della distribuzione della sommatoria del prodotto dei voti degli esami sostenuti dall'11 agosto 2014 al 10 agosto 2015 presso l'Università di Pisa per i relativi crediti calcolato per ciascun corso di studio.

Il corso di studio di riferimento per la riduzione per merito per gli studenti passati da altro corso di studio dell'Università di Pisa è quello alla data del 10 agosto 2015.

2.2 TERMINI

2.2.1 Richiesta di riduzione contribuzione per immatricolati e iscritti

La possibilità di richiedere la riduzione della contribuzione è concessa a tutti gli studenti che sono regolarmente immatricolati o iscritti all'anno accademico 2015/2016 (sia attraverso il pagamento della prima rata che mediante la presentazione della richiesta di benefici DSU¹ entro i termini previsti dal relativo bando) alla data del 31 dicembre 2015.

La richiesta deve essere inviata esclusivamente da web attraverso l'area riservata del portale studenti www.studenti.unipi.it. Non saranno prese in considerazione le autocertificazioni trasmesse con modalità diverse. Al termine della procedura telematica, il sistema rilascia apposita ricevuta attestante i dati e le informazioni immesse. Tale ricevuta, che è contraddistinta da un progressivo univoco, costituisce l'unico documento comprovante il corretto invio.

I termini per richiedere la riduzione della contribuzione, la cui validità è in ogni caso subordinata al rinnovo iscrizione entro il 31 dicembre 2015, sono i seguenti:

<i>Tipo</i>	<i>Termine</i>	<i>Ulteriori adempimenti</i>
Richiesta di riduzione contribuzione	31 dicembre 2015 ore 14,00	Iscrizione entro il 31 dicembre 2015
Richiesta di riduzione contribuzione oltre i termini	15 gennaio 2016 ore 14,00	Iscrizione entro il 31 dicembre 2015 e indennità di mora di € 50,00
	15 febbraio 2016 ore 14,00	Iscrizione entro il 31 dicembre 2015 e indennità di mora di € 150,00
	16 maggio 2016 ore 14,00	Iscrizione entro il 31 dicembre 2015 e indennità di mora di € 300,00

L'applicazione dell'indennità di mora è determinata sulla base della data della richiesta di riduzione presentata secondo le suddette modalità, indipendentemente dalla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica. Non sono in alcun modo accolte richieste di riduzione inoltrate dopo il 16 maggio 2015.

L'indennità di mora deve essere pagata entro il 16 maggio 2016 o precedentemente alla chiusura della carriera, se antecedente. Nel caso in cui la richiesta di riduzione sia presentata in ritardo e successivamente ritirata (entro il 16 maggio 2016), lo studente interessato è esentato dal pagamento della relativa indennità di mora.

2.2.2 Termini particolari di presentazione della richiesta di riduzione

Gli studenti che si trovino all'estero nell'ambito del programma Erasmus possono iscriversi e presentare la domanda di riduzione della contribuzione, entro 15 giorni dal termine ufficiale del

¹ L'idoneità alla borsa di studio DSU comporta l'esonero totale dalle tasse universitarie e dalla tassa regionale. Delibera del Consiglio d'Amministrazione n.145 del 27 maggio 2015

periodo di permanenza all'estero, in deroga ai termini di cui all'art. 2.2.1. In una nota di accompagnamento della domanda essi dovranno autocertificare la loro particolare posizione, specificando i termini contrattuali della borsa.

È concesso di presentare la richiesta di riduzione, dopo aver pagato la prima rata delle tasse, entro 15 giorni dalla data di immatricolazione:

- agli studenti trasferendi da altro ateneo, esclusivamente per la contribuzione dell'anno accademico corrente;
- agli studenti in possesso di titolo di studio conseguito dopo il 15 dicembre 2015 che consenta il riconoscimento di crediti.

Agli studenti che presentano domanda di ammissione ad un corso di laurea magistrale per l'anno accademico 2015/2016 e che alla data del 15 dicembre 2015 non conoscono ancora gli esiti della valutazione dei requisiti curriculari e della preparazione iniziale è concesso di presentare, entro 15 giorni dalla data di effettiva comunicazione degli stessi, la richiesta di riduzione, sia nel caso di iscrizione alla laurea magistrale che ai corsi singoli di transizione.

È concesso di presentare la richiesta di riduzione entro 15 giorni dalla riattivazione della carriera agli studenti trasferendi verso altro ateneo, in caso di non accettazione della domanda o di mancato svolgimento di atti di carriera nell'ateneo di destinazione.

Restano valide comunque le scadenze ordinarie, se più favorevoli per lo studente.

2.2.3 Rateazione

La rateazione è così strutturata:

Rata	Importo	Scadenza
Prima	€ 261,00	30 settembre 2015
Seconda	€ 649,00	15 marzo 2016
Terza	€ 649,00	16 maggio 2016
Quarta	€ 649,00	15 luglio 2016
TOTALE	€ 2.208,00	

Alla prima rata devono essere aggiunte la tassa regionale per il diritto allo studio di **€ 140,00** e la tassa CUS di **€ 6,00**

L'eventuale maggiorazione prevista dall'art. 2.3 dovrà essere corrisposta entro il 15 marzo 2016.

Le scadenze di cui sopra potranno essere posticipate per ritardi nella definizione delle procedure imputabili ad organi o uffici dell'Università di Pisa.

Se la differenza tra l'importo massimo delle rate successive e la riduzione della contribuzione è negativo e superiore a € 10,00 il relativo importo verrà rimborsato d'ufficio allo studente. Se il risultato è positivo e superiore a € 10,00 ma inferiore a € 50,00, esso dovrà essere versato in unica soluzione con scadenza 15 marzo 2016.

L'Università può disporre dilazioni rispetto a tali termini per motivi di definizione di particolari procedure amministrative.

A tutti gli studenti è applicata una mora pari al 5% del relativo importo per ogni ritardato versamento delle rate successive (sono da pagare solo le more di importo superiore a € 10,00), anche in caso di mancata ricezione delle comunicazioni postali.

Gli studenti rinunciatari sono esonerati dal pagamento delle more maturate negli anni accademici d'iscrizione e gli studenti che si trasferiscono ad altro ateneo relativamente all'anno di trasferimento.

La mora per la ritardata immatricolazione/iscrizione è fissata dall'articolo 3.1 dell'allegato "Procedure e termini relativi alle carriere degli iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale" alla delibera del Senato accademico n. 122 del 24 giugno 2015 e la sua applicazione è estesa a coloro che riattivano la carriera a seguito di interruzione temporanea degli studi, oltre il periodo previsto per la riattivazione stessa.

2.2.4 Validità delle tasse

Lo studente che:

- consegue il titolo entro il 31 dicembre 2015 e non prosegue ad un corso di laurea magistrale, non è tenuto ad iscriversi per l'anno accademico 2015/2016; l'eventuale contribuzione (della I rata, della tassa regionale e della tassa CUS) pagata per errore viene rimborsata. E' invece tenuto ad iscriversi lo studente che consegue il titolo entro il 31 dicembre 2015 per il primo anno di abbreviazione di carriera o per il primo anno di iscrizione in un corso di laurea magistrale non a ciclo unico;

- rinuncia agli studi è tenuto al pagamento delle rate scadute relativamente a tutti gli anni di iscrizione, ivi compreso l'ultimo. Se già iscritto all'anno accademico 2015/2016 e presenta la richiesta di rinuncia entro il 31 dicembre 2015, è comunque tenuto al pagamento solo della somma corrispondente alla prima rata della contribuzione, con esclusione della tassa regionale e del contributo CUS, a titolo di oneri amministrativi;
- si trasferisce ad altro ateneo è tenuto:
 - ✓ entro il 31 dicembre 2015, al versamento della somma corrispondente alla prima rata della contribuzione, con esclusione della tassa regionale e del contributo CUS, per oneri amministrativi;
 - ✓ dal 1 gennaio 2016, al pagamento delle rate scadute. Lo studente trasferendo verso altro ateneo, che riattivi la carriera presso l'Università di Pisa nello stesso anno accademico a seguito di non accettazione della domanda o di mancato svolgimento di atti di carriera (nell'ateneo di destinazione), è tenuto al pagamento dell'intera contribuzione, calcolata sulla base della richiesta di riduzione presentata, fatte salve le rate precedentemente pagate.
- ha concorso alla borsa di studio DSU e non ha ottenuto tale beneficio, è tenuto al pagamento della prima rata della contribuzione (*comprensiva della tassa regionale e del contributo CUS*) entro il 15 marzo 2016. Lo stesso, in caso di chiusura della carriera all'Università di Pisa prima della pubblicazione della graduatoria definitiva da parte del DSU, è tenuto al pagamento di:
 - ✓ € 261,00 a titolo di oneri amministrativi, se la carriera viene chiusa per rinuncia o trasferimento prima del 31 dicembre 2015;
 - ✓ prima rata della contribuzione (*comprensiva della tassa regionale e del contributo CUS*), se la carriera viene chiusa dopo il 31 dicembre 2015 a seguito di rinuncia, trasferimento o conseguimento titolo.
- si trasferisce da altro ateneo è tenuto al pagamento della prima rata e delle rate che non sono ancora scadute alla data di ricevimento del foglio di congedo;
- viene ammesso ad un corso di laurea magistrale non a ciclo unico, è tenuto al pagamento della prima rata e delle rate che non sono ancora scadute alla data del superamento della verifica della preparazione individuale iniziale.

Lo studente non in regola con le iscrizioni o con il pagamento delle tasse non è ammesso a sostenere gli esami. Gli eventuali esami sostenuti in tale difetto sono annullati d'ufficio, salvo la regolarizzazione della posizione contributiva entro 45 giorni dalla data di sostenimento dell'esame.

2.3 MAGGIORAZIONE

Lo studente che nel periodo 1 novembre 2014 - 31 ottobre 2015 non abbia sostenuto esami per almeno 12 CFU è tenuto al pagamento della maggiorazione del 10% della contribuzione universitaria dovuta per l'anno accademico 2015/2016 da versare unitamente alla contribuzione del medesimo anno.

E' escluso dall'applicazione di detta maggiorazione lo studente che:

- ha presentato domanda di passaggio di corso dal 1 novembre 2014 al 28 febbraio 2015. Il ritiro della domanda, la mancata accettazione della delibera di convalida o altri motivi che riconducano lo studente al corso iniziale di iscrizione fanno decadere il beneficio dell'esclusione dalla maggiorazione;
- ha ottenuto l'interruzione temporanea degli studi per l'anno accademico 2014/2015;
- rinnovi l'iscrizione all'anno accademico 2015/2016 dopo un periodo di inattività di almeno due anni accademici;
- risulti iscritto per la prima volta ad un corso di studi dell'ateneo, indipendentemente dall'anno di iscrizione al corso;
- rinnovi l'iscrizione all'anno accademico 2015/2016 e sostenga l'esame di laurea entro il 30/09/2016.

Sono altresì esclusi gli studenti iscritti che abbiano acquisito alla data del 31 dicembre 2015 almeno il numero di crediti rispettivamente indicato in corrispondenza di ciascuna tipologia di corso di studio:

- laurea triennale 165;
- laurea magistrale non a ciclo unico 85;
- laurea magistrale a ciclo unico quinquennale 270;
- laurea magistrale a ciclo unico sessennale 330.

Lo studente che nel periodo 1 novembre 2015 - 31 ottobre 2016 non abbia sostenuto esami per almeno 12 CFU, è tenuto al pagamento della maggiorazione del 10% della contribuzione universitaria dovuta per l'anno accademico 2016/2017 da versare unitamente alla contribuzione del medesimo anno.

Le medesime previsioni di esclusione sopra indicate sono da ritenersi valide con analoghi riferimenti temporali anche per l'anno accademico 2016/2017.

Ai fini del calcolo dei CFU non vengono considerate le riconosciute attività, ad eccezione di quelle sostenute nell'ambito del Programma Erasmus.

2.4 DECADENZA

Gli studenti, iscritti ad un corso di studio di cui ai DD.MM. 509/1999 e 270/2004 (laurea/laurea specialistica/laurea magistrale) che non rinnovano l'iscrizione per tre anni accademici consecutivi o non pagano tutte le rate successive alla prima nel caso di prima immatricolazione decadono dalla qualità di studente, previa comunicazione della propria situazione e congrua possibilità di sanare il vizio evidenziato.

La decadenza non è applicata per le seguenti categorie:

- studenti che si trovino in condizioni di disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66% o con diagnosi di dislessia/DSA;
- studenti che abbiano terminato tutti gli esami previsti dal proprio corso e che debbano sostenere solo la prova finale;
- studenti iscritti ad un corso di studio ad accesso programmato.

Nel computo di cui ai punti precedenti non rientrano gli anni di interruzione temporanea, riconosciuta per le motivazioni di cui al DPCM 9 aprile 2001.

Capitolo 3 Studenti iscritti ai corsi post laurea

3.1 CORSI DI DOTTORATO E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

3.1.1 Richiesta di riduzione contribuzione

La possibilità di richiedere la riduzione della contribuzione è concessa a tutti coloro che sono regolarmente immatricolati o iscritti all'anno accademico (sia attraverso il pagamento della prima rata che mediante la presentazione della richiesta di benefici DSU) alla data del 31 dicembre 2015. Per gli immatricolandi si applicano i termini e le modalità previste dal bando di concorso.

La richiesta di riduzione deve essere inviata esclusivamente da web attraverso l'area riservata del portale studenti www.studenti.unipi.it. Al termine della procedura telematica, il sistema rilascia apposita ricevuta attestante i dati e le informazioni immesse. Tale ricevuta, che è contraddistinta da un progressivo univoco, costituisce l'unico documento comprovante il corretto invio.

L'applicazione dell'indennità di mora è determinata sulla base della data della richiesta di riduzione presentata secondo le suddette modalità, indipendentemente dalla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica. Non sono in alcun modo accolte richieste di riduzione inoltrate dopo i termini ultimi indicati nelle tabelle sottostanti.

I termini per richiedere la riduzione della contribuzione sono i seguenti:

<i>Tipo</i>	<i>Termine</i>	<i>Ulteriori adempimenti</i>
Richiesta di riduzione contribuzione	31 dicembre 2015 ore 14,00	Iscrizione entro il 31 dicembre 2015
Richiesta di riduzione contribuzione oltre i termini	16 maggio 2016 ore 14,00	Iscrizione entro il 31 dicembre 2015 e indennità di mora di € 300,00 entro il 16 maggio 2016

Gli iscritti medici alle scuole di specializzazione dell'area sanitaria sono esclusi dalla possibilità di presentare la richiesta di riduzione della contribuzione.

Per gli specializzandi non medici iscritti ad una scuola di specializzazione dell'area sanitaria è stabilito specifico termine di scadenza per la richiesta di riduzione della contribuzione:

<i>Tipo</i>	<i>Termine</i> <i>2014/2015</i>	<i>Ulteriori adempimenti</i>
Immatricolati negli anni accademici 2010/2011 e 2011/2012	30 giugno 2015 ore 14,00	Iscrizione entro il 30 giugno 2015 e indennità di mora di € 300,00 entro il 30 settembre 2015
Immatricolati nell'anno accademico 2012/2013	30 settembre 2015 ore 14,00	Iscrizione entro il 30 settembre 2015 e indennità di mora di € 300,00 entro il 15 dicembre 2015
Immatricolati nell'anno accademico 2014/2015	Da bando	Da bando

3.1.2 Rateazione

La rateazione è così strutturata:

Rata	Importo	Scadenza
Prima	€ 261,00	30 settembre 2015
Seconda	€ 649,00	15 marzo 2016
Terza	€ 649,00	16 maggio 2016
Quarta	€ 649,00	15 luglio 2016
TOTALE	€ 2.208,00	

Alla prima rata devono essere aggiunte la tassa CUS di € 6,00 e la tassa regionale per il diritto allo studio di € 140,00 (da quest'ultima sono esentati gli iscritti medici alle scuole di specializzazione dell'area sanitaria ai sensi della Legge regionale n. 4 del 3 gennaio 2005)

Per gli iscritti ad una scuola di specializzazione di area sanitaria è stabilito specifico termine di scadenza delle rate a seconda dell'anno di immatricolazione:

Anno di immatricolazione	Scadenze anno accademico 2014/2015			
	I^rata	II^rata	III^rata	IV^rata
2009/2010 2010/2011 e 2011/2012	30 giugno 2015	30 settembre 2015	15 dicembre 2015	2 maggio 2016
2012/2013	30 settembre 2015	15 dicembre 2015	2 maggio 2016	30 giugno 2016
2013/2014	15 dicembre 2015	2 maggio 2016	30 giugno 2016	30 settembre 2016
2014/2015	Da bando	15 marzo 2016	16 maggio 2016	15 luglio 2016

Se la differenza tra l'importo massimo delle rate successive e la riduzione della contribuzione è negativo e superiore a € 10,00 il relativo importo verrà rimborsato d'ufficio. Se il risultato è positivo e superiore a € 10,00 ma inferiore a € 50,00, esso dovrà essere versato in unica soluzione.

Gli studenti di cui al punto 1.1.3 verseranno l'intero ammontare entro la scadenza della prima rata.

Gli studenti che hanno concorso alla borsa di studio DSU e non hanno ottenuto tale beneficio verseranno la prima rata della contribuzione:

- entro la scadenza della seconda rata;
- entro la data di chiusura della carriera all'Università di Pisa a seguito di rinuncia, trasferimento o conseguimento titolo, formalizzate prima della scadenza della seconda rata. Tale pagamento non è dovuto se non è ancora noto l'esito della domanda e se non sono ancora iniziate le attività didattiche del corso.

Qualora la rinuncia sia formalizzata entro i termini indicati nell'art. 2 dell'allegato *"Procedure e termini relativi alle carriere degli iscritti ai corsi di dottorato, specializzazione e per la formazione insegnanti"* alla delibera del Senato accademico n. 122 del 24 giugno 2015, gli studenti sono tenuti al pagamento dei soli oneri amministrativi di € 261,00.

Dilazioni rispetto a tali termini possono essere disposte dall'Università per motivi di definizione di particolari procedure amministrative.

Ad esclusione degli studenti che richiedano la rinuncia agli studi, per ogni ritardato versamento delle rate successive alla prima, è applicata una mora pari al 5% del relativo importo, anche in caso di mancata ricezione delle comunicazioni postali.

La mora per la ritardata iscrizione è fissata dall'articolo 1.2 dell'allegato *"Procedure e termini relativi alle carriere degli iscritti ai corsi di dottorato, specializzazione e per la formazione insegnanti"* alla delibera del Senato accademico n. 122 del 24 giugno 2015 ed è estesa a coloro che riattivano la carriera a seguito di interruzione temporanea degli studi, oltre il periodo previsto per la riattivazione stessa.

3.2 PROCEDURE DI CARRIERA PER DOTTORANDI E SPECIALIZZANDI

3.2.1 Interruzione (sospensione)

Gli studenti che abbiano ottenuto l'interruzione della carriera, ai sensi dell'articolo 5 delle *"Procedure e termini"* dei corsi post laurea, sono:

- esonerati dal pagamento dell'intera contribuzione dovuta nel caso in cui il periodo di interruzione sia uguale o superiore ai 9 mesi. Nell'anno accademico in cui ricade il periodo di recupero dell'interruzione della formazione, solitamente al termine del corso, gli studenti sono tenuti al pagamento dell'intera contribuzione dovuta;
- tenuti al pagamento dell'intera contribuzione dovuta alle scadenze previste, in caso di periodo inferiore ai 9 mesi.

L'anno accademico di interruzione è quello nel quale ricade la parte maggiore del periodo totale.

3.2.2 Rinuncia o decadenza dagli studi

Lo studente rinunciatario o decaduto è tenuto al pagamento delle rate scadute e calcolate sulla base del proprio ISEE qualora richiesto ed è comunque esonerato dal pagamento delle more eventualmente maturate e non pagate negli anni accademici d'iscrizione.

Se già iscritto all'anno accademico 2015/2016 e presenta la richiesta di rinuncia entro il 31 dicembre 2015 (per gli specializzandi dell'area sanitaria entro i tre mesi successivi alla scadenza prevista per il rinnovo iscrizione), è tenuto al pagamento della sola somma corrispondente alla

prima rata della contribuzione, con esclusione della tassa regionale e del contributo CUS, a titolo di oneri amministrativi. I dottorandi con borsa che rinunciano in questo periodo sono comunque tenuti al pagamento della tassa regionale, valida per l'iscrizione.

3.2.3 Rinuncia o decadenza dalla borsa di dottorato

In caso di rinuncia o decadenza dalla borsa di dottorato presentata nei termini sotto indicati, lo studente è tenuto al pagamento delle quote di contribuzione specificate:

- dal 1 ottobre 2015 al 15 marzo 2016, contribuzione completa con possibilità di richiesta di riduzione entro 30 giorni dalla data di rinuncia o decadenza dalla borsa;
- dal 16 marzo 2016, tassa forfetaria (pari alla metà della contribuzione massima) di € 1.104,00.

3.2.4 Esame finale scuole di specializzazione

Gli iscritti alle scuole di specializzazione che sostengono l'esame finale anteriormente alle scadenze delle rate successive alla prima, sono tenuti al pagamento del totale della contribuzione effettivamente dovuta per l'anno accademico nei termini resi noti nell'avviso di indizione o nella definizione dell'appello dell'esame stesso.

3.3 MASTER

3.3.1 Master

La contribuzione per l'iscrizione al master degli allievi ordinari viene definita dalla struttura che attiva il corso entro il massimo di € 8.000,00. Non è possibile differenziare la contribuzione dovuta per il conseguimento del medesimo master.

Le relative norme generali sono indicate all'articolo 8 del Regolamento sui master universitari.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159
“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”

Art. 8

Prestazioni per il diritto allo studio universitario

1. Ai fini del calcolo dell’ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, trovano applicazione le modalità definite ai commi successivi.
2. In presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
 - a) residenza fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
 - b) presenza di una adeguata capacità di reddito, definita con il decreto ministeriale di cui all’articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
3. I genitori dello studente richiedente tra loro non conviventi fanno parte dello stesso nucleo familiare, definito secondo le modalità di cui all’articolo 3, comma 2, ad eccezione dei casi di cui all’articolo 3, comma 3, se coniugati, e dei casi di cui all’articolo 7, comma 1, se non coniugati. Qualora ricorrano i casi di cui all’articolo 7, comma 1, l’ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della condizione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all’allegato 2, comma 2, parte integrante del presente decreto.
4. Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 5 dell’articolo 3, e fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all’articolo 3.
5. Ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all’estero viene definita attraverso l’Indicatore della situazione economica equivalente all’estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all’estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all’estero, valutati secondo le modalità di cui all’articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Decreto Ministeriale 1 agosto 2014 n. 594

*Definizione dei Paesi in via di sviluppo ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 13,
comma 5 del DPCM 9 aprile 2001*

Afganistan
Angola
Bangladesh
Benin
Bhutan
Burkina Faso
Burundi
Cambogia
Central African Rep.
Chad
Comoros
Congo Dem. Rep.
Djibouti
Equatorial Guinea
Eritrea
Ethiopia
Gambia
Guinea
Guinea Bissau
Haiti
Kenya
Kiribati
Korea, Dem. Rep.
Kyrgyz Rep.
Laos
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritania
Mozambique
Myanmar
Nepal
Niger
Rwanda
Samoa
Sao Tome & Principe
Senegal
Sierra Leone
Solomon Islands
Somalia
South Sudan
Sudan
Tanzania
Tajikistan
Timor-Leste
Togo
Tuvalu
Uganda
Vanuatu
Yemen
Zambia
Zimbabwe



ALLEGATO 3

Decreto Ministeriale 23 aprile 1999

Albania	7,07	Israele	1,21
Algeria	3,59	Kazakistan	6,64
Antigua/Barbuda	2,21	Kuwait	0,85
Arabia Saudita	2,37	Latvia	6,16
Argentina	2,37	Libano	4,05
Armenia	9,14	Libia	3,2
Australia	1,03	Macedonia	4,97
Azerbaijan	13,79	Malaysia	2,11
Bahamas	1,28	Maldives (isole)	5,7
Bahrein	1,22	Marocco	5,8
Barbados	1,78	Messico	2,98
Belarus	4,59	Moldavia	13,04
Belize	3,59	Mongolia	5,15
Bolivia	7,71	Namibia	4,98
Botswana	3,6	Nicaragua	10,98
Brasile	3,4	Nigeria	26,37
Brunei	0,65	Nuova Zelanda	1,17
Camerun	8,57	Oman	2,15
Canada	0,92	Pakistan	9,13
Capo Verde	7,72	Panama	3,22
Cile	2,03	Papua Nuova Guinea	8,07
Cina (Repubblica Popolare Cinese)	6,87	Paraguay	5,63
Colombia	3,18	Perù	5,12
Congo	7,9	Qatar	1,02
Corea del Sud – Rep. di Corea	1,74	Rep. Dominicana	5,14
Costa d'Avorio	11,65	Russia (Federazione)	4,45
Costa Rica	3,38	Saint Kitts e Nevis	1,99
Cuba	6,51	Saint Vincent	3,38
Dominica	3,14	Santa Lucia	3,09
Ecuador	4,38	Seychelles	2,62
Egitto	5,27	Singapore	0,89
El Salvador	7,73	Siria	3,75
Emirati Arabi Uniti	1,12	Sri Lanka	5,92
Fiji (isole)	3,28	Sud Africana Repubblica	4,65
Filippine	7,3	Suriname	4,15
Gabon	5,36	Svizzera	0,81
Georgia	14,52	Swaziland	6,83
Ghana	9,93	Tailandia	2,61
Giamaica	5,31	Taiwan	0,88
Giappone	0,92	Trinidad e Tobago	2,14
Giordania/Palestina	4,82	Tunisia	3,83
Grenada	3,72	Turchia	3,66
Guatemala	5,48	Turkmenistan	8,6
Guyana	6,29	Ucraina	8,54
Honduras	10,2	Uruguay	2,94
Hong Kong, Cina	0,88	USA	0,75
India	14,19	Uzbekistan	8,49
Indonesia	5,08	Venezuela	2,49
Iran	3,68	Vietnam	16,32
Iraq	6,36	Yugoslavia ¹	3,98
Islanda	0,96	Zaire	47,03
Isole Mauritius	1,52		

¹ Da intendersi per le tre nazioni Serbia, Montenegro e Bosnia Erzegovina